

DISEGNO DI LEGGE: S. 892. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER RICERCHE NELL'ARTICO, FATTO A TROMSØ IL 1° DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3100)

(A.C. n. 3100, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 978. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A BOGOTÀ IL 24 MAGGIO 1974 (APPROVATO DAL SENATO) (3103)

(A.C. n. 3103, sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1106. — ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE,
CON ANNESSO, FATTA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE
1946, ED AL PROTOCOLLO RELATIVO, FATTO A
WASHINGTON IL 19 NOVEMBRE 1956, E LORO ESE-
CUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3104)*

(A.C. n. 3104, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo X e dall'articolo III degli atti stessi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3104, sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visti i contenuti del disegno di legge 3104 di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene e considerata la necessità di contribuire insieme ad altri paesi europei (Gran Bretagna, Spagna, Francia, Irlanda, Olanda, Germania ed altri) alla battaglia per la gestione e conservazione di questo importante patrimonio naturale;

rilevato l'alto interesse del nostro Paese per la realizzazione del santuario nel

Mar Ligure per la protezione di oltre 5 mila esemplari di balene autoctone;

considerate le numerose sollecitazioni del movimento ambientalista e animalista e la meritoria azione di sensibilizzazione di Associazioni quali l'IFAW e Greenpeace perché anche l'Italia partecipi ai lavori della IWC - Commissione baleniera internazionale;

impegna il Governo

a far sì che l'Italia sia presente ai lavori della prossima riunione della IWC che si svolgerà nel Principato di Monaco nel prossimo ottobre.

9/3104/1.

Leccese, Procacci, Romano Caratelli, Pozza Tasca.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ZAGABRIA IL 5 NOVEMBRE 1996 (3570)

(A.C. n. 3570, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. n. 3570, sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

nell'approvare la ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996;

impegna il governo

a proseguire ed intensificare la sua azione di tutela della minoranza italiana in Croazia, con particolare attenzione alle nuove difficoltà frapposte al corretto funzionamento delle scuole italiane in quella Repubblica ed a insistere per una rapida soluzione del contenzioso italo-croato sul problema dei beni espropriati dal governo dell'ex Jugoslavia, alla fine della seconda guerra mondiale, agli italiani dell'Istria e della Dalmazia.

9/3570/1.

Niccolini, Pezzoni, Rivolta, Amoruso, Menia.